

# COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

## (Provincia di Lecce)

73034 Piazzetta del Gesù – Tel. 0833/798311 – C.F. 81001150754  
[www.comune.gaglianodelcapo.le.it](http://www.comune.gaglianodelcapo.le.it) pec: [protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it)

---

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 10**

### ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 5 DEL 14-05-2024**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: ORDINANZA PULIZIA SUOLI E TERRENI AGRICOLI - ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì quattordici del mese di maggio, il Sindaco MELCARNE Gianfranco

### ORDINA

#### PREMESSO:

- che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;
- che l'abbandono, l'incuria e la mancanza di un'adeguata manutenzione del verde privato e pubblico da parte dei proprietari, dei conduttori dei fondi e aree site nel territorio comunale, possono causare rischi per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;
- che gli abbrucamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliato alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Carabinieri Forestali e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni della Regione Puglia.

**CONSIDERATO** che la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da erbe spontanee, rovi e arbusti, terreni agricoli non coltivati, che in alcuni casi sono oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, possono provocare, seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché sono potenziale causa di incendi, con fumi insalubri e conseguente pregiudizio per la salute pubblica e l'incolumità pubblica e privata;

**RILEVATO** che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione di altri veicoli in transito e della segnaletica stradale;

**ACCERTATO** che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a tutte le altre norme e cautele che disciplinano l'uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità veicolare;

**RITENUTO** necessario mantenere costantemente sotto controllo, sia da parte dei privati (persone fisiche) che degli enti proprietari (persone giuridiche), a qualunque titolo responsabili, per la pulizia e la cura di aree agricole, suoli edificatori o terreni ricadenti nel territorio comunale;

**ATTESO** che è indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e di aree degradate, con particolare riferimento a quelle poste in prossimità del centro abitato o comunque di civili abitazioni, insediamenti industriali, artigianali, turistici o commerciali;

**ACCERTATA** la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art.13, comma 1, della L.241/1990;

**VISTA** la L. 225/92, così come modificata dalla L.100/2012 che individua il Sindaco, quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

**VISTO** l'art. 255 del D. Lg.vo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il D.lgs. 30/04/1992, n. 285 Codice della Strada, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 21/11/2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTO** il D.lgs. 18/08/2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

**DATO ATTO CHE** non sussistono conflitti d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

## **ORDINA**

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene e sanità pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone, animali e cose:

Ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni o suoli appartenenti a qualunque categoria d'uso della superficie, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali, commerciali, turistiche o del terzo settore, con annesse aree pertinenziali, **di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati**, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso **ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2024**, e successivamente, ogni qualvolta necessario, consistenti in:

1. Sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, ricadenti nella proprietà privata e pubblica, ricadenti nel territorio comunale;
2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private e pubbliche site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
3. Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti 1) e 2) e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge;

#### **AVVERTE**

**CHE** in caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria (da € 25,00 ad € 500,00) prevista dall'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000.

**CHE** in casi specifici opportuni potrebbero essere applicate anche le norme previste dal Codice della Strada qualora si constati pericolo o pregiudizio per la fluidità del traffico, la viabilità veicolare, danni alla segnaletica stradale o alle sedi stradali e sue pertinenze, di proprietà di questo Ente Comune.

#### **FA PRESENTE**

**CHE** la presente Ordinanza è resa operativa, dispiegandone gli effetti, dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Gagliano del Capo e conserva la propria vigenza ed efficacia sino ad un anno, con proseguo, e comunque sino all'emanazione di nuova ordinanza, o nuove disposizioni regolamentari;

**ANNULLA E SOSTITUISCE** ogni altro provvedimento in contrasto con la stessa;

**DI DARE** adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante diffusione sul Sito Istituzionale del Comune di Gagliano del Capo.

#### **FA OBBLIGO**

- **A chiunque spetti, di osservare e rispettare la presente Ordinanza;**
- **A chiunque sia incaricato per norma di legge, di farla osservare;**

#### **DEMANDA**

Al Settore Tecnico Urbanistico "Ufficio Ambiente" e al Settore "Polizia Locale" la vigilanza ai fini della corretta osservanza della presente Ordinanza.

Al Settore Tecnico Urbanistico "Ufficio Ambiente", l'esecuzione con ogni doverosa urgenza dei provvedimenti gestionali conseguenti, in relazione alle aree di proprietà comunale.

Ai Settori sopra citati l'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo, dei terreni, nel centro urbano e nell'agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, per i quali si accerti l'inadempienza da parte di privati o altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo.

#### **COMUNICA**

**CHE** il presente provvedimento viene inoltrato agli Organi Preordinati a funzioni di controllo del territorio/tutela dei vincoli ed alle ulteriori Amministrazioni di seguito elencate:

- Prefettura- UTG di Lecce;
- ANAS Lecce;
- Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia;
- Dipartimento Protezione Civile Regione Puglia;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;

Ordinanza ORDINANZA DEL SINDACO n.5 del 14-05-2024 Comune di Gagliano del Capo

- Provincia di Lecce- Settore Ambiente;
- Ente Parco Naturale Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e bosco di Tricase;
- Responsabile Settore Tecnico Urbanistico “Ufficio Ambiente”;
- Comando Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Gagliano del Capo.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
MELCARNE Gianfranco